

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato dell'economia SECO

Dipartimento federale di giustizia e di polizia DFGP **Segreteria di Stato della migrazione SEM** 

## Circolare congiunta SECO-SEM

A: : autorità cantonali del mercato del lavoro

**Luogo, data** : Berna, 18 dicembre 2017

Esecuzione della legge sui lavoratori distaccati: notifica di documenti ufficiali all'estero

Gentili signore e signori,

negli ultimi tempi si è discusso sempre più frequentemente, con riferimento all'esecuzione della legge sui lavoratori distaccati (LDist; RS 823.20), riguardo alle modalità con cui notificare documenti ufficiali a destinatari all'estero in una forma giuridicamente valida. Al parere delle autorità esecutive della LDist, per garantire l'esecuzione della legge è inoltre opportuno che la corrispondenza con i prestatori di servizi soggetti all'obbligo di notifica si svolga in maniera efficiente. La presente circolare precisa la regolamentazione attuale in materia di notifica nella procedura sanzionatoria secondo l'articolo 9 LDist e si prefigge così di aumentare la certezza del diritto. Essa disciplina unicamente la notifica di documenti nell'ambito di procedimenti amministrativi.

## 1. Quadro normativo attuale

Secondo la concezione giuridica svizzera, la notifica di un documento ufficiale a un destinatario all'estero è un atto di sovranità che, tenuto conto della sovranità territoriale degli Stati, non può in linea di massima essere compiuto sul territorio di un altro Stato. L'invio sul territorio di uno Stato estero può costituire una violazione della sovranità territoriale di tale Stato ed è pertanto punibile anche in Svizzera (cfr. anche art. 299 CP). L'atto di sovranità deve quindi essere compiuto dallo Stato di destinazione oppure da questo approvato mediante consapevole assenso passivo o esplicito consenso. In mancanza di un accordo internazionale, il documento è generalmente notificato per via diplomatica, ossia dalla competente ambasciata svizzera all'estero al ministero degli affari esteri del Paese in questione, che lo trasmette al destinatario tramite altre autorità dello Stato ospite.

Siccome nel settore del diritto amministrativo – e quindi nell'ambito dell'esecuzione della LDist - manca un pertinente accordo in materia di assistenza amministrativa, tali atti devono essere in linea di principio notificati per via diplomatica.

Se, nel quadro dell'esecuzione della LDist, determinati documenti sono inviati per via postale direttamente a destinatari all'estero, si può incorrere in un atto di sovranità vietato all'estero. Ciò avviene se nei documenti sono minacciate o disposte conseguenze legali, come un'istruzione pratica (concessione del diritto di essere sentiti o invito a presentare i documenti relativi ai salari sotto comminatoria di una multa secondo l'art. 12 cpv. 1 LDist) o una decisione finale nell'ambito di un procedimento (sanzione pecuniaria o divieto di offrire servizi in Svizzera secondo l'art. 9 cpv. 2 LDist). Una notifica effettuata in modo non ammissibile costituisce un vizio che può essere fatto valere dinanzi a un giudice.

Per questi motivi, nel quadro dell'esecuzione della LDist, vi chiediamo di notificare i documenti aventi effetti giuridici (procedura sanzionatoria secondo l'art. 9 LDist) indirizzati a destinatari all'estero esclusivamente per via diplomatica.

A tal fine, i documenti vanno inviati al seguente indirizzo:

Segreteria di Stato della migrazione (SEM) Dienst Kurier, Archiv und Postausgang Quellenweg 6 3003 Berna

Vi preghiamo di annotare su un foglio accompagnatorio il nome e la sede della rappresentanza svizzera all'estero cui sono destinati i documenti che devono essere notificati per via diplomatica al destinatario. Al seguente indirizzo troverete un elenco delle competenti rappresentanze della Svizzera all'estero:

https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-di-viaggio.html

Il foglio di accompagnamento deve contenere anche una nota indirizzata alla rappresentanza svizzera all'estero in cui si precisa che l'autorità cantonale del mercato del lavoro va informata sulla notifica o mancata notifica dei documenti al prestatore di servizi all'estero. A tal fine, l'autorità cantonale deve indicare i propri recapiti

I costi legati a questo servizio di corriere sono assunti, come avvenuto finora, dal DFAE.

2. Messaggio del Consiglio federale concernente l'approvazione della Convenzione n. 94 del Consiglio d'Europa sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa

Con la presente cogliamo l'occasione per informarvi sugli ultimi sviluppi in materia di cooperazione amministrativa: il 30 agosto 2017 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l'approvazione e l'attuazione di due convenzioni del Consiglio d'Europa sulla cooperazione amministrativa transfrontaliera. La Convenzione n. 94 sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa dovrebbe agevolare in particolare l'invio di documenti ufficiali nell'ambito dell'esecuzione della LDist. Essa prevede, innanzitutto, che ogni Stato

parte designi un'autorità centrale incaricata di ricevere ed elaborare le richieste di notifica di un altro Stato. Anche se non è stata ratificata da tutti gli Stati membri dell'UE/AELS, la Convenzione dovrebbe rendere più efficiente la corrispondenza soprattutto con i quattro Stati limitrofi della Svizzera (D, A, F, e I) e, in tal modo, facilitare anche l'attuazione della LDist.

Il progetto deve essere approvato dal Parlamento. A tempo debito la SECO provvederà a informarvi sulle modalità di notifica rientranti nel campo di applicazione della Convenzione.

La presente circolare entra in vigore con effetto immediato e sostituisce il testo del 25 febbraio 2015.

Distinti saluti

Segreteria di Stato dell'economia (SECO)

Peter Gasser

Vicecapo della Direzione del lavoro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM)

Cornelia Lüthy Vicedirettrice